

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 128

22 dicembre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VECCHI, BARTOLINI, AIMI, RENZI

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"**

**Oggetto consiliare n. 2061**

## RELAZIONE

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), in gran parte provenienti da altre Regioni, che vengono assegnati per ragioni di servizio a reparti con sede in Emilia-Romagna versano in condizioni particolarmente disagiate.

All'impossibilità di reperire sul mercato abitazioni in locazione ad un canone d'affitto compatibile con lo stipendio percepito, si aggiunge l'evidente difficoltà di trovare una sistemazione adeguata per i figli di età inferiore ai tre anni, stante la cronica insufficienza dell'offerta di posti negli asili nido di tutti i Comuni della regione. Per la categoria di soggetti in questione, tale difficoltà è peraltro aggravata dal fatto di non poter contare per ragioni geografiche sull'aiuto delle famiglie d'origine.

Tale situazione, evidentemente inconciliabile anche con le minime esigenze di cura familiare, determina nella maggior parte dei casi la richiesta di trasferimento in Regioni vicine a quelle di provenienza.

Occorre invece, in un momento ed all'interno di un contesto storico in cui l'esigenza di sicurezza è particolarmente avvertita dalla grande maggioranza dei cittadini, incentivare la permanenza nella regione Emilia-Romagna dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, per garantire un maggiore presidio del territorio ed una continuità nel servizio che renda più sicure le nostre città ed i nostri paesi. Non sfugge infatti che, prescindendo dall'impiego di tale personale nel normale svolgimento dei propri compiti, la presenza di esponenti delle Forze dell'Ordine sul territorio, anche al di fuori del servizio, costituisce un ulteriore elemento di "sicurezza", in virtù delle qualifiche da questi rivestite che vanno oltre il normale orario di lavoro. È noto, infatti, come il "poliziotto" costituisca anche un punto di riferimento per le piccole comunità, quali quelle condominiali e di quartiere.

Quindi agevolare l'ingresso dei figli del personale delle Forze dell'Ordine ai nidi d'infanzia, oltre a compensare le descritte condizioni di disagio sociale, potrebbe avere ricadute positive anche in termini di sicurezza.

È questa la ratio del presente progetto di legge, con cui si propone di modificare la legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, che contiene la disciplina del settore dei servizi educativi per la

prima infanzia, introducendo la riserva del 10% dei posti disponibili nei nidi d'infanzia ai figli dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e l'istituzione per essi di un'apposita separata graduatoria.

Il presente progetto di legge si compone di quattro articoli.

Il primo modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000, prevedendo una riserva del 10% dei posti disponibili ai figli degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, che prestano servizio in reparti con sede in Emilia-Romagna ed introducen-

do per essi una graduatoria separata. Si prevede altresì che i posti che residuino, in quanto numericamente eccedenti rispetto alle relative domande, vengano destinati a tutti gli altri soggetti.

L'articolo 2, detta la normativa transitoria, prevedendo per i Comuni l'obbligo di adeguare i propri regolamenti di assegnazione dei posti nei nidi d'infanzia.

Gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

---

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Modifica dell'articolo 6  
della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1 bis. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato ai figli degli appartenenti ai Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, che prestino servizio in reparti con sede nella regione Emilia-Romagna, per i quali viene istituita un'apposita graduatoria.».

«1 ter. Qualora il numero dei posti destinati alla categoria di utenti di cui al comma 1 bis risulti superiore a quello delle relative domande, i posti residui sono destinati ai soggetti di cui al comma 1.».

**Art. 2***Norma transitoria*

1. I Comuni provvedono ad adeguare la propria norma-

tiva alla presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

**Art. 3***Norma finanziaria*

1. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità revisionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite unità revisionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

**Art. 4***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.



























